

Causa C-243/08

Pannon GSM Zrt.

contro

Erzsébet Sustikné Győrfi

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Budaörsi Városi Bíróság)

«Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Effetti giuridici di una clausola abusiva — Potere e obbligo del giudice nazionale di esaminare d’ufficio la natura abusiva di una clausola attributiva di competenza — Criteri di valutazione»

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 4 giugno 2009. I - 4716

Massime della sentenza

1. *Ravvicinamento delle legislazioni — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Direttiva 93/13*
(Direttiva del Consiglio 93/13, art. 6)
2. *Ravvicinamento delle legislazioni — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Direttiva 93/13*
(Direttiva del Consiglio 93/13)

3. *Ravvicinamento delle legislazioni — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Direttiva 93/13*
 (*Direttiva del Consiglio 93/13, art. 3*)

1. L'art. 6, n. 1, della direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev'essere interpretato nel senso che una clausola contrattuale abusiva non vincola il consumatore e che non è necessario, in proposito, che egli abbia in precedenza impugnato utilmente siffatta clausola.
2. Il giudice nazionale deve esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine. Se esso considera abusiva una siffatta clausola, non la applica, tranne nel caso in cui il consumatore vi si opponga. Tale obbligo incombe al giudice nazionale anche in sede di verifica della propria competenza territoriale.

Infatti, l'obiettivo perseguito dall'art. 6 della citata direttiva, il quale consiste nel rafforzare la tutela dei consumatori, non potrebbe essere conseguito se i consumatori fossero tenuti a eccepire essi stessi l'abusività di una clausola contrattuale. Inoltre, una tutela effettiva del consumatore può essere ottenuta solo se si riconosce al giudice nazionale la facoltà di valutare d'ufficio siffatta clausola.

Infatti, il giudice adito ha il compito di garantire l'effetto utile della tutela cui mirano le disposizioni della direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. Di conseguenza, il ruolo così attribuito al giudice nazionale dal diritto comunitario nell'ambito di cui trattasi non si limita alla semplice facoltà di pronunciarsi sull'eventuale natura abusiva di una clausola contrattuale, bensì comporta parimenti l'obbligo di esaminare d'ufficio tale questione, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, incluso il caso in cui debba pronunciarsi sulla propria competenza territoriale. Nell'esecuzione di tale obbligo il giudice nazionale non deve tuttavia, in forza della direttiva, disapplicare la clausola in esame qualora il consumatore, dopo essere stato avvisato

(v. punti 23, 28, dispositivo 1)

da detto giudice, non intenda invocarne la natura abusiva e non vincolante.

(v. punti 32, 33, 35, dispositivo 2)

3. Spetta al giudice nazionale stabilire se una clausola contrattuale, come una clausola attributiva di competenza, risponda ai criteri richiesti per poter essere considerata abusiva ai sensi dell'art. 3, n. 1, della

direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori. A tal fine, il giudice nazionale deve tener conto del fatto che può essere considerata abusiva una clausola contenuta in un contratto concluso tra un consumatore e un professionista, la quale sia stata introdotta senza essere stata oggetto di negoziato individuale e sia volta ad attribuire la competenza esclusiva al tribunale della circoscrizione in cui si trova la sede del professionista.

(v. punto 44, dispositivo 3)